

Bruxelles, 30 settembre 2014
(OR. en)

13538/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0407 (COD)**

**DROIPEN 112
COPEN 230
CODEC 1868**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	17621/13 DROIPEN 158 COPEN 235 CODEC 2929
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali - Dibattito orientativo sull'articolo 5 ("onere della prova")

Introduzione

1. Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali ("tabella di marcia")¹.
2. Il 10 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l'ha integrata nel programma di Stoccolma. Ha inoltre sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori elementi dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati e a valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore.

¹ GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

3. Finora sono state adottate tre misure sulla base della tabella di marcia: la direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione², la direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione³ e la direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore⁴.
4. Il 27 novembre 2013, la Commissione ha presentato un pacchetto formato da tre proposte legislative al fine di completare l'attuazione della tabella di marcia integrata nel programma di Stoccolma:
 - una proposta di direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali⁵;
 - una proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali⁶ e
 - una proposta di direttiva sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo⁷.

Le ultime due proposte sono accompagnate da raccomandazioni della Commissione⁸.

5. Lo scorso giugno, il Consiglio GAI ha definito un orientamento generale sulla proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori⁹.
6. La presidenza italiana ha iniziato i lavori sulle due proposte rimanenti: la direttiva sulla presunzione di innocenza e la direttiva sul patrocinio a spese dello Stato. La presente nota tratta della proposta sulla presunzione di innocenza.

² GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.

³ GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1.

⁴ GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1.

⁵ 17621/13 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3.

⁶ 17633/13 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3.

⁷ 17635/13 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3.

⁸ 17642/13 + 17643/13.

⁹ 10065/14.

Lavori negli organi preparatori del Consiglio sulla proposta di direttiva sulla presunzione di innocenza

7. Il 2 luglio e il 16 settembre 2014, il Comitato di coordinamento nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (CATS) ha svolto un dibattito orientativo avente ad oggetto la proposta di direttiva sulla presunzione di innocenza. Il Gruppo ha discusso la proposta il 15 luglio, il 4 e 5 settembre e il 29 settembre.
8. Nel corso dei lavori in sede di CATS e di Gruppo, sono stati compiuti notevoli progressi verso il raggiungimento di un testo che fosse accettabile per tutti gli Stati membri, quanto meno per una maggioranza qualificata di essi.
9. La presidenza intende definire un orientamento generale sul testo durante il Consiglio GAI che si terrà a dicembre.

La questione dell'"onere della prova"

10. Al fine di facilitare i lavori all'interno del Gruppo, sarebbe utile se il Consiglio potesse fornire orientamenti sull'articolo 5 relativo all'"onere della prova".
11. Nella proposta della Commissione il testo di tale articolo è formulato nel modo seguente:

*Articolo 5
Onere e grado della prova*

1. Gli Stati membri assicurano che l'onere di provare la colpevolezza dell'indagato o imputato incomba alla pubblica accusa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d'ufficio dal giudice del processo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la presunzione che comporti l'inversione dell'onere della prova a carico dell'indagato o imputato sia sufficientemente forte da giustificare la deroga a tale principio, e sia confutabile.

Per confutare tale presunzione è sufficiente che la difesa adduca prove in grado di sollevare un ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza dell'indagato o imputato.

3. Gli Stati membri assicurano che, quando il giudice esamina la colpevolezza dell'indagato o imputato e sussiste un ragionevole dubbio circa la sua colpevolezza, questi sia assolto.

12. Nel corso delle riunioni del Gruppo, alcune delle questioni discusse in merito all'articolo 5 erano le seguenti:

- per quanto riguarda il paragrafo 1, alcuni Stati membri hanno chiesto di tenere conto dei loro ordinamenti giuridici, secondo i quali non è solo la pubblica accusa ma anche i giudici a essere incaricati della ricerca delle prove a carico e a discarico. Per rispondere a tale richiesta, si è suggerito di formulare il testo in modo tale da prevedere che il compito di provare i fatti e qualsiasi altro elemento che consenta di stabilire la colpevolezza dell'indagato o imputato incomba alla pubblica accusa *o al giudice competente*;
- per quanto riguarda il paragrafo 2, il concetto di inversione dell'onere della prova è stato oggetto di discussioni di merito, le quali hanno portato a stabilire che le presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di una persona indagata o imputata per un reato sono uno strumento con cui la maggior parte degli Stati membri ha familiarità. Durante il dibattito in seno al Gruppo è emerso che tali presunzioni consistono nel ritenere un fatto accertato in base a un ragionamento che desume da un fatto noto l'esistenza di un fatto ignoto. Si è pertanto proposto di impiegare il concetto di presunzione, anziché quello di inversione dell'onere della prova;¹⁰
- il paragrafo 3 è soppresso.¹¹

¹⁰ Il Gruppo ha inoltre esaminato se sia necessario indicare che le presunzioni devono essere confutabili e, in caso affermativo, se gli Stati membri possono decidere, per quanto riguarda le infrazioni minori al codice della strada non riportate nel casellario giudiziale, che le presunzioni non sono confutabili. Nell'ambito di tale discussione si è fatto riferimento alla causa Falk presso la Corte europea dei diritti dell'uomo (decisione del 19 ottobre 2004, seconda sezione). Tale quesito non è tuttavia sottoposto al Consiglio, ma sarà ulteriormente esaminato in sede di Gruppo.

¹¹ Il paragrafo 3 è stato soppresso perché gli Stati membri hanno espresso parere quasi unanime sul fatto che tale disposizione risulterebbe troppo intrusiva. Di conseguenza, nel titolo sono state soppresse anche le parole "e grado".

13. Si invita il Consiglio a confermare che l'articolo 5 dovrebbe poggiare sui seguenti elementi, restando inteso che gli altri elementi costitutivi saranno ulteriormente discussi in sede di Gruppo:
- a) il testo dovrebbe tenere conto del fatto che in alcuni Stati membri, non solo la pubblica accusa, ma anche i giudici sono incaricati della ricerca delle prove a carico e a discarico;
 - b) occorre fare riferimento alla possibilità di avvalersi delle presunzioni di fatto o di diritto, pur indicando chiaramente che i diritti della difesa vanno sempre rispettati.
14. Alla luce delle discussioni in sede di Consiglio, gli organi preparatori del Consiglio saranno invitati a proseguire i lavori sul progetto di direttiva al fine di definire un orientamento generale sul testo nella sessione del Consiglio GAI del dicembre 2014.
-